

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954

(25<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI  
e del Vice Presidente GIACOMETTI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano della rinascita economica della Sardegna » (358) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 372, 374, 375
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	375
SCHIAVI, <i>relatore</i> . . . . .	372
SELVAGGI . . . . .	375
SPANO . . . . .	374, 375
TRABUCCHI . . . . .	375

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	365, 366, 367, 368, 370, 371, 376, 379
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .	366, 367, 370, 377
BRAITENBERG . . . . .	366, 369, 370, 371
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	366, 367, 368, 369, 370, 371, 378, 379
DE LUCA LUCA . . . . .	369

FORTUNATI . . . . .	Pag. 367, 369, 376, 377
SELVAGGI . . . . .	368, 370, 379
SPAGNOLLI . . . . .	370
TOMÈ . . . . .	367, 368, 369, 370, 376, 378
TRABUCCHI . . . . .	377

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . .	372
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Minio, Pesenti, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Zotta.

Ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Braitenberg e Spano.

Intervengono altresì il Ministro del bilancio Vanoni e i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ».

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25<sup>a</sup> SEDUTA (8 aprile 1954)

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta fu rinviato il seguito della discussione mentre era in corso l'esame dell'articolo 1.

BRACCESI, *relatore*. All'ultimo comma dell'articolo, il senatore Braitenberg aveva proposto un emendamento modificativo del seguente tenore: « Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli atti di trasferimento e permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici previste dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991; nonchè, ecc. »; il comma prosegue poi come nel testo proposto dal Governo.

Faccio osservare che, per quanto riguarda i trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento, l'ipotesi è già prevista dal primo comma dell'articolo. Rimarrebbe solo la permuta, ma non mi sembra che per questa ipotesi si possa accettare l'emendamento, in quanto che si verrebbero a concedere due agevolazioni invece di una, col che saremmo al di fuori degli scopi che la legge si prefigge.

PRESIDENTE. Prego il senatore Trabucchi di assumere la presidenza della Commissione dovendo io recarmi alla cerimonia per l'insediamento del nuovo Presidente alla Corte dei conti.

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

BRAITENBERG. Mi permetto di osservare che la legge n. 991 a favore dei terreni montani prevedeva facilitazioni tributarie per gli atti di trasferimento di proprietà e per gli atti di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di piccole proprietà coltivatrici. Mi pare logico, se si vogliono concedere queste agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, che si tenga conto al tempo stesso delle disposizioni della legge a favore dei territori montani. Escludere le permutate quando la legge n. 991 le comprende espressamente non mi pare giusto. Pertanto pregherei la Commissione di voler accogliere il mio emendamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole relatore, aggiungendo al tempo stesso che è bene chiarire a noi stessi, se vogliamo concedere l'agevolazione, quale ne deve essere la portata effettiva.

Nel caso ipotizzato dal senatore Braitenberg evidentemente saremmo fuori dall'economia considerata dalla legge sui territori montani. Infatti, qualora l'arrotondamento o l'accorpamento dovesse avvenire tra due fondi montani, evidentemente giuocherebbe la disposizione dell'articolo 36 della legge sulla montagna, che è più favorevole delle disposizioni del disegno di legge in esame. Perchè l'emendamento del senatore Braitenberg sia applicabile, si dovrebbe ipotizzare il caso di una permuta tra un territorio montano e un territorio non montano. Vorrei fossimo bene edotti su quello che vogliamo fare, altrimenti potremmo stabilire disposizioni che peggiorano le leggi già esistenti.

BRAITENBERG. Il mio emendamento si riferisce anche agli accorpamenti, dei quali non è fatto cenno nel disegno di legge. Accorpamento vuol dire acquisto di un terreno che non fa un unico corpo con la proprietà, ma che è necessario ad essa per formare l'unità agraria. Se dobbiamo formulare delle disposizioni che agevolino la formazione della piccola proprietà contadina, è bene comprendere in esse anche le facilitazioni già fissate dalla legge sulla montagna, vorrei cioè che le facilitazioni della presente legge si estendessero alle permutate tra un terreno montano e uno non montano.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'emendamento del senatore Braitenberg ci sono due ipotesi che giova considerare separatamente.

Si tratta in primo luogo di comprendere l'accorpamento nel concetto generale di arrotondamento. Su questo punto posso dire che l'aggiunta è inutile perchè nel concetto generale di arrotondamento entra anche l'accorpamento; questo secondo la corrente giurisprudenza amministrativa.

L'altra questione prospettata è quella della permuta, già considerata dall'articolo 36 della legge sulla montagna. Per inciso ripeto che, naturalmente, la legge sulla montagna reca dispo-

sizioni più favorevoli di quelle contenute in questo disegno di legge, perchè in genere le proprietà di montagna si trovano in condizioni più povere, tali perciò da meritare maggiore considerazione. Ora, se la permuta che l'emendamento ipotizza dovesse avvenire esclusivamente tra due territori montani direi che l'emendamento è inutile perchè interviene la disposizione dell'articolo 36 della legge sulla montagna che è più favorevole. L'unica ipotesi nuova prospettabile è perciò quella di una permuta per arrotondamento o accorporamento tra un fondo di montagna e un fondo non di montagna.

Per questa ipotesi mi associo alle conclusioni del relatore. A parte il fatto che noi daremmo all'acquirente del fondo estraneo agli scopi di questo provvedimento i vantaggi previsti dalla legge, potrebbe avvenire che nell'economia della permuta, non giocassero i requisiti personali ed obiettivi richiesti dall'articolo 2 di questo disegno di legge. Potrebbe insomma avvenire che, a permuta effettuata, uno dei permutanti si trovasse in possesso di un fondo che non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge. Per questo non accolgo l'emendamento.

Insisto ancora sul fatto che le disposizioni previste dalla legge sulla montagna sono più favorevoli, sia per la particolare tenuità della imposta fissa, sia perchè si prolungano nel tempo fino al 1962, mentre le disposizioni della presente legge si limitano al 1957. Ma evidentemente in nessun caso queste agevolazioni debbono essere concesse ad atti che riguardano fondi di pianura.

TOMÈ. Vorrei chiedere se non fosse il caso di consentire la riduzione dell'imposta per le permuta tra fondi di pianura quando entrambi i contraenti si trovino nelle condizioni di beneficiare delle disposizioni di questa legge.

A mio avviso, quando si parla di creazione della piccola proprietà contadina, ciò va visto non astrattamente, ma nel senso che questa piccola proprietà deve poter costituirsi in modo organico; si tratta insomma di approfondire il concetto della piccola proprietà contadina.

BRACCESI, *relatore*. Mi pare che questo non risponda allo spirito della legge, perchè

in questo caso ci sono già due piccoli proprietari e la permuta sarebbe fatta per il perfezionamento di una piccola proprietà, ma non per crearne una nuova.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo si riferisce ad atti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Potremmo fissare un punto 6 in cui comprendere gli atti di permuta quando i terreni oggetto della permuta si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo, e passare poi a discutere l'emendamento Braitenberg.

Propongo cioè di aggiungere, dopo il punto 5, il seguente punto 6: « atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si dovesse dare una formulazione legislativa alla proposta del senatore Tomè, questa è la migliore, anzi è l'unica possibile. Ma quale situazione però verremmo a creare? O la permuta avviene tra due fondi che hanno già inizialmente i requisiti della piccola proprietà contadina, ed allora mi richiamo alle osservazioni del relatore, oppure avvengono tra un fondo che ha tali requisiti e un fondo che non li ha.

Dopo l'operazione di permuta risulta che i titolari dei fondi si sono scambiati, ma non si dà la formazione di una nuova proprietà contadina e quindi siamo fuori dell'economia della legge.

TOMÈ. Ma io mi sono richiamato al fatto che è indispensabile favorire non solo la formazione, ma anche il perfezionamento della piccola proprietà contadina. È secondo me opportuno che si favoriscano atti di permuta tra piccoli coltivatori diretti, allo scopo di perfezionare le loro aziende, sia pure dal punto di vista strutturale e non quantitativo.

FORTUNATI. Non vedo perchè la condizione debba esistere per ambedue i permutanti. A mio avviso, se anche la permuta giova, ai fini dell'arrotondamento di una piccola proprietà contadina, ad uno solo dei contraenti, le agevolazioni fiscali potrebbero essere concesse

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25<sup>a</sup> SEDUTA (8 aprile 1954)

al solo contraente che si trovasse nelle condizioni previste dal successivo articolo 2.

PRESIDENTE. Nel caso della permuta, dovendosi tassare secondo due tariffe diverse, si applica la tariffa maggiore. Quando noi introduciamo nuove disposizioni dobbiamo tener conto della situazione normale, a meno che non vogliamo cambiare il principio generale.

L'ipotesi che faceva il senatore Tomè è che i due atti, nei quali si scinde l'atto di permuta, possano essere considerati di per se stessi, ciascuno assoggettabile ad una tassa fissa. Se consideriamo il caso di permuta tra una persona qualunque e un contadino che rientra nelle disposizioni del disegno di legge in esame, avremo che il primo dovrebbe essere tassato per intero ed allora nella tassa più alta che paga costui, resta assorbita la tassa più bassa di colui che vuole formare una piccola proprietà contadina. Ai fini della presente disposizione dovremmo considerare l'atto di permuta che viene posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina da parte d'entrambi i permutanti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente. Se vogliamo inserire anche la permuta dobbiamo limitarla ai casi in cui si verifichi, da parte di entrambi i permutanti, l'arrotondamento considerato nel primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Do lettura nuovamente del comma aggiuntivo:

« 6) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Torniamo ora all'esame dell'ultimo comma dell'articolo 1.

SELVAGGI. Propongo la soppressione della parola « contestualmente », perchè potrebbe verificarsi il caso che il contadino non possa acquistare contemporaneamente, ad esempio, la casa ed il podere.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Scindendo i due atti noi andiamo contro il principio generale della legge. Mi permetto di pregare la Commissione di considerare l'anomalia che si introdurrebbe in tutta la materia delle imposte di registro.

Quando noi con un primo atto abbiamo già costituito la piccola proprietà contadina, se volessimo con atto successivo ammettere ai benefici di questa legge anche l'acquisizione della casa in contrada, evidentemente non saremmo più nell'ipotesi considerata dalla legge (formazione della piccola proprietà contadina), ma nell'ipotesi del consolidamento e del miglioramento di essa. Questa è una legge speciale e come tale deve essere limitata ai soli casi da essa specificati; a parte la considerazione che il principio della contestualità è un principio fondamentale nelle imposte di registro.

PRESIDENTE. In questo caso sono d'accordo con il rappresentante del Governo. Quando noi diciamo « formazione della piccola proprietà contadina » normalmente noi pensiamo all'acquisto di una proprietà terriera. Al terreno però possono essere collegati degli usi collettivi e dei fabbricati che sono in contrada e questa è l'ipotesi che fa la legge; infatti nelle campagne avviene talvolta che i fabbricati sono tutti riuniti insieme mentre i relativi terreni sono più o meno distanti. Allora si considera che l'acquisto del terreno e l'acquisto della casa avvengano contemporaneamente.

È evidente che quando si sia già acquistato un terreno, l'ulteriore acquisto di una casa può servire sì per migliorare la proprietà ma non più, mi pare, per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà: quindi accordando anche in tal senso la facilitazione andremmo un po' fuori della stretta finalità di questa legge, legiferando a favore dell'edilizia rurale piuttosto che a favore della piccola proprietà contadina.

TOMÈ. Dichiaro che sono perplesso in ordine all'emendamento. Si danno frequentemente dei casi in cui piccolissimi proprietari abbiano la casa d'affitto. È indubbio che la casa agricola è un elemento sostanziale ed integrale dell'azienda, perchè la casa agricola non è solo

l'abitazione ma è anche il luogo dove si conservano e si trasformano i prodotti agricoli e, nella maggior parte dei casi, dove sono le stalle. Bisognerebbe, a mio avviso, facilitare l'integrazione sostanziale della piccola proprietà terriera attraverso l'acquisizione in proprietà, ad esempio, di un caseggiato colonico che prima poteva essere unicamente tenuto in affitto. Questo caso mi sembra rientri nello spirito della legge la quale mira a creare delle unità aziendali organiche, con possibilità di reddito sufficiente per il conduttore e la sua famiglia. Indubbiamente tra gli elementi integranti della sufficienza di questa azienda rientra anche l'abitazione con annessi quei locali destinati ai servizi. Perchè non favorire l'*iter* che questo piccolo proprietario deve percorrere per arrivare a costituire una piccola proprietà contadina così considerata? Credo che la proposta fatta dal collega Selvaggi debba essere ben ponderata.

BRAITENBERG. Secondo me la piccola proprietà rurale se consiste solamente di terreno non è proprietà completa. Colui il quale vuole formare una piccola proprietà contadina deve provvedere non solo all'acquisto del terreno ma anche a quello dei fabbricati necessari. Potrà accadere che il contadino prima acquisti un fondo e poi abbia la possibilità di acquistare l'abitazione. Escludere questo caso mi sembra assurdo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma in tal caso la proprietà contadina si è già formata. Il problema che il senatore Braitenberg e il senatore Tomè prospettano potrà riguardare il settore dell'edilizia popolare, ma non il campo proprio di questa legge.

Il problema non è di fare tutto quello che sarebbe bello e utile fare. Il problema attuale è il seguente: che cosa possiamo concedere in questo momento per agevolare la prima costituzione della proprietà contadina? Non andiamo al di là di ciò che oggi si può fare.

FORTUNATI. Non riesco a capire perchè si ammette che una persona la quale già possiede dei terreni possa avere l'agevolazione per comperarne altri e non si concede la stessa agevolazione se vuole comperare una stalla

o una casa colonica. Mi sembra una contraddizione evidente perchè anche la casa può essere considerata un arrotondamento della proprietà. Comprenderei più facilmente che non si ammettesse l'agevolazione per l'acquisto di terreni da parte di chi già ne possiede.

TOMÈ. Forse si potrebbero contemperare le diverse esigenze se si adottasse una formulazione diversa. Si potrebbe dire per esempio: «... acquisto a titolo oneroso delle case rustiche organicamente costituite a servizio di un fondo ». Ci può essere infatti difficoltà ad intenderci in relazione alla diversa situazione esistente nelle varie regioni. Il relatore Braccesi evidentemente ha presente la situazione della Toscana dove il fabbricato generalmente insiste sul terreno. Viceversa da noi in Friuli la situazione è completamente diversa e il fabbricato rurale si trova normalmente in paese mentre il terreno è fuori della zona abitata. Propongo di adottare una formula che metta in chiaro che l'agevolazione si concede quando si tratta di una casa che sia funzionalmente destinata al podere e comprenda tutti quei servizi pertinenti al fondo.

DE LUCA LUCA. Sono d'accordo su quello che ha detto il senatore Tomè perchè nel Mezzogiorno esiste una situazione simile a quella da lui segnalata.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto delle preoccupazioni che vengono avanzate, ma bisogna tener presente che noi dobbiamo stabilire norme pratiche e facilmente attuabili anche da parte del più modesto procuratore del registro. Quando noi fissiamo il requisito preciso della contestualità, della dichiarazione cioè che l'acquisto della casa serve per la costituzione della piccola proprietà contadina, gli uffici hanno un elemento formale chiaro e indiscutibile, ma quando obblighiamo gli uffici, chiamati a tassare un successivo atto, ad indagare sul requisito della funzionalità dell'acquisto della casa di abitazione in relazione ad una proprietà contadina che è già stata costituita due o tre anni prima, evidentemente creiamo imbarazzi tali nell'applicazione da obbligare spesso il contribuente ad adire le vie contenziose, procurandogli cioè

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25<sup>a</sup> SEDUTA (8 aprile 1954)

un danno praticamente maggiore del vantaggio che vorremmo attribuirgli.

Se si volessero condensare queste idee in un ordine del giorno non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo per un ulteriore studio in sede di formulazione di altre leggi.

**PRESIDENTE.** Senatore Selvaggi, insiste nel suo emendamento?

**SELVAGGI.** Ritiro il mio emendamento che sostituirò con un ordine del giorno.

**TOMÈ.** Anche a nome dei senatori Spagnolli, Minio, Trabucchi, Braccesi e De Luca Luca, propongo, in sostituzione dell'emendamento ritirato dal senatore Selvaggi, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che alla funzionalità della piccola proprietà contadina è essenziale la disponibilità di fabbricati funzionalmente destinati o comunque atti al servizio del podere, invita il Governo a studiare la possibilità di concedere i vantaggi previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina al trasferimento dei fabbricati di cui sopra anche se il trasferimento stesso venga realizzato con atto a sè stante ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Braitenberg ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo 1 del seguente tenore:

« Per gli atti previsti dai commi precedenti non trova applicazione la disposizione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 ».

**BRAITENBERG.** L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che gli uffici finanziari fanno una distinzione se si tratta di contratti a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado oppure tra estranei. Se il trasferimento di fondi per la formazione della piccola proprietà privata avviene nella cerchia familiare entro il terzo grado, gli uffici applicano la disposizione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, affermando che si tratta di atti di liberalità.

Abbiamo fatto diversi ricorsi facendo presente che tale interpretazione è in contrasto

con una risoluzione del Ministero relativamente ad una legge del giugno 1945 circa l'acquisto di terreni e ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra. In quel caso il Ministero ha stabilito che la presunzione di cui all'articolo 5 citato non trasforma le figura del negozio giuridico.

Siccome non siamo riusciti ad ottenere una analoga interpretazione nei passaggi di piccole proprietà mi pare giusto, per evitare future contestazioni e per garantire uniforme trattamento da parte di tutti gli uffici del registro, che alla legge in discussione venga aggiunto il comma che ho proposto.

**BRACCESI, relatore.** Ho avuto assicurazioni precise che, generalmente, la facilitazione richiesta è sempre accordata. L'Amministrazione in pratica si regola cioè nel modo voluto dall'emendamento.

**BRAITENBERG.** Io invece ho ricevuto delle lettere che mi dicono che le Commissioni, in prima istanza, decidono contrariamente alla tesi da me sostenuta nell'emendamento.

**SPAGNOLLI.** Concordo con le affermazioni del senatore Braitenberg.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al senatore Braitenberg che, introducendo la norma da lui proposta, praticamente sostituiremmo sempre la vendita alla successione, perchè chi volesse lasciare ai propri figli la sua proprietà avrebbe la convenienza di stipulare un atto di vendita per formazione di piccola proprietà contadina evitando di pagare l'imposta di donazione e di far pagare ai figli l'imposta di successione. E questo mi sembra un grave inconveniente.

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Concordo con l'osservazione del Presidente, ma concordo anche con lo spirito delle osservazioni del senatore Braitenberg, al quale si è associato il senatore Spagnolli.

Ho però l'impressione che, introducendo un emendamento di questo genere, arriveremmo proprio agli effetti opposti al quale l'emendamento mira. È giurisprudenza consolidata, non solo da parte dell'Amministrazione ma

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (8 aprile 1954)

anche della stessa Commissione centrale (e vorrei esaminare le decisioni che il senatore Braitenberg ha richiamato che sono evidentemente casi di specie), che la presunzione di cui all'articolo 5 della legge del 1945 non si applica tutte le volte che gli atti siano ammessi a determinati privilegi fiscali. Se introducessimo un emendamento che sancisse qui questo principio in ordine agli atti relativi alla formazione della piccola proprietà contadina, verremmo, assicurando una interpretazione autentica in questo caso, ad escludere indirettamente questa interpretazione di favore per tutti gli altri atti non contemplati dalla presente legge.

È estremamente pericoloso introdurre un principio di questo genere. Il senatore Braitenberg potrebbe accontentarsi della mia dichiarazione che l'interpretazione corrente è nel senso da lui indicato. Lo prego anzi di segnalarmi tutti i casi anomali per i quali mi impegno di intervenire.

Da un punto di vista strettamente fiscale, sarei anzi ben lieto di accettare l'emendamento che, mentre assicura nell'ambito degli atti relativi alla formazione della piccola proprietà contadina l'applicazione di una norma che c'è già, la esclude indirettamente per tutti gli altri casi.

**PRESIDENTE.** Penso che il senatore Braitenberg potrebbe proporre un ordine del giorno.

**BRAITENBERG.** Mi risulta che, in talune province, la norma non viene applicata nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario, ma mi dichiaro soddisfatto delle sue dichiarazioni. Ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, in riferimento alla discussione svolta nella seduta della 5ª Commissione dell'8 aprile 1954, in occasione della discussione della legge sulle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, invita il Governo a richiamare quegli uffici del Registro che oggi seguono un altro indirizzo, ad applicare la massima che la presunzione di liberalità per gli atti di trasferimento a titolo oneroso stipulati fra parenti entro il terzo grado, di cui all'articolo 5 del decreto legisla-

tivo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, non escluda l'applicazione delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina sempre quando gli acquirenti si trovino nella condizione voluta dalla legge per il godimento delle suddette agevolazioni ».

**PRESIDENTE.** La Commissione deve ora pronunciarsi sugli ordini del giorno che sono stati presentati.

Do lettura di quello presentato dal senatore Tomè anche a nome dei senatori Spagnolli, Minio, Trabucchi, Braccesi e De Luca Luca.

« La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che alla funzionalità della piccola proprietà contadina è essenziale la disponibilità di fabbricati funzionalmente destinati o comunque atti al servizio del podere, invita il Governo a studiare la possibilità di concedere i vantaggi previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina al trasferimento dei fabbricati di cui sopra anche se il trasferimento stesso venga realizzato con atto a sè stante ».

L'ordine del giorno proposto dal senatore Braitenberg è il seguente:

« Il Senato, in riferimento alla discussione svolta nella seduta della 5ª Commissione dell'8 aprile 1954, in occasione della discussione della legge sulle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, invita il Governo a richiamare quegli uffici del Registro che oggi seguono un altro indirizzo, ad applicare la massima che la presunzione di liberalità per gli atti di trasferimento a titolo oneroso stipulati fra parenti entro il terzo grado di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, non escluda l'applicazione delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina sempre quando gli acquirenti si trovino nella condizione voluta dalla legge per il godimento delle suddette agevolazioni ».

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Dichiaro di accettarli come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti-posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

1) atti di compravendita;

2) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;

3) atti di affitto e compartecipazione a migliorata, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

4) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà;

5) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà;

6) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi perviene dal senatore Schiavi la richiesta di sospendere per breve tempo la discussione del disegno di legge n. 361 per discutere con precedenza il disegno di

legge: « Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano della rinascita economica della Sardegna ».

Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano della rinascita economica della Sardegna** » (358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano della rinascita economica della Sardegna ».

Comunico alla Commissione che da parte della Giunta consultiva per il Mezzogiorno è pervenuto il seguente parere:

« Lo studio e l'attuazione di un piano per la rinascita della Sardegna costituisce un impegno assunto dallo Stato in forza dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna. Dal piano di rinascita l'Isola attende uno sviluppo che le permetta di raggiungere condizioni di vita migliori nell'interesse delle popolazioni sarde e per l'interesse generale dello Stato. La Giunta si dichiara pertanto favorevole acchè la somma indicata nel provvedimento di legge sia erogata e rivolge viva preghiera che il disegno di legge sia rapidamente esaminato dalla Commissione competente ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. Per la prima volta nella storia millenaria della Sardegna si intende affrontare e intraprendere lo studio delle sue reali condizioni strutturali, economiche e sociali, con metodo e in profondità, allo scopo di arrivare poi ai mezzi e ai modi di soluzione pratica dei vari problemi che da quello studio verranno posti in luce.

È questo un impegno che allo Stato venne affidato a norma dell'articolo 13 dello Statuto



speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 in questi termini: « Disporre, col concorso della Regione, un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ».

A tal fine, venne da tempo costituita una Commissione di studio per lo sviluppo economico della Sardegna, e già la Commissione ha predisposto un programma di studi e di ricerche interessanti i vari settori, che investono la struttura schematica, cioè l'indirizzo e lo sviluppo successivo e conseguente, cioè l'attuazione graduale ed armonica, del piano organico.

Vale la pena di esaminare rapidamente questo schema, soprattutto per il risultato finale e dominante di carattere sociale che intende conseguire.

In agricoltura, accanto alla riforma fondiario-agraria in senso lato, interessa scoprire e valutare le risorse idriche da utilizzare insieme alle fonti di energia idro e termo-elettrica, in connessione con le opere di trasformazione fondiario-agrarie, tenendo anche presente il problema del ripopolamento della Sardegna.

Nei riguardi delle risorse minerarie, metalliche e carbonifere costituenti una delle risorse cospicue dell'Isola, occorre un'opera di revisione nell'indirizzo e nella pratica attuazione delle ricerche minerarie e nella funzione propria di quelle risorse e delle miniere nel piano organico di rinnovamento.

Quanto all'industria che comprende i prodotti agricoli, boschivi, sugherieri, zootecnici, chimici, della pesca, ecc., si tratta di accertare le cause della quasi totale carenza di industrializzazione, di valutare le prospettive e gli indirizzi dello sviluppo industriale dell'Isola, tenuto conto delle risorse attuali e di quelle progressivamente raggiungibili nell'attuazione del piano, nonchè i riflessi sociali e relativi indirizzi da proseguire in seguito alla prevista e graduale industrializzazione.

Per la finanza, occorre accertare il volume e le possibilità dei mezzi finanziari locali, nonchè di quelli nazionali ed esteri, investiti o di cui sia previsto l'investimento attraverso gli idonei strumenti di esercizio, prevedendo e commisurando l'intervento finanziario dello Stato, e dei privati colle condizioni per assi-

curarne la convenienza economica di investimento, compresa la possibilità di eventuali gradualità alleggerimenti fiscali.

Per il commercio, esaminati la qualità, il volume o direzione delle esportazioni e delle importazioni, occorrerà stabilire il rapporto tra il mercato di produzione e quello di consumo nei diversi sottosectori e direzioni, e poi arrivare alla organizzazione dei porti e degli scali coi relativi adeguamenti di natura finanziaria e creditizia.

Nel sottosectore delle opere pubbliche, distinte le opere a carattere prevalentemente economico-produttivo, come le bonifiche e le strade, da quelle a carattere sociale, quali le scuole e gli ospedali, gioverà stabilire i criteri di progettazione, di finanziamento, di esecuzione, di gestione e di manutenzione per quelle opere pubbliche, nonchè per quelle private fruente di contributi, nei diversi settori economici e sociali.

Una particolare attenzione esigono i servizi rispondenti non solo a scopi sociali, ma anche economico-produttivi, come sarebbero le comunicazioni e i trasporti in genere all'interno e con l'esterno, i servizi igienico-sanitari, dalla nettezza urbana alla assistenza ospedaliera e quelli di protezione sociale, compresi quelli peculiari dell'Isola, inerenti cioè alla sicurezza delle campagne, come l'abitato e la protezione anti-incendi.

L'istruzione esige che si esamini la situazione dell'analfabetismo dei vari gradi di istruzione e dell'edilizia scolastica e si valuti il fabbisogno economico-finanziario per integrazione e miglioramento della struttura scolastico-didattica esistente e per la istituzione di quella ritenuta indispensabile.

Infine, uno studio accurato esigono le condizioni sociali del lavoro, della non occupazione e disoccupazione, dell'assistenza e godimento della previdenza, delle possibilità assicurative, e dell'edilizia popolare urbana e rurale.

È un programma che esigerà tempo e la prestazione di numerosi esperti in ogni ramo dell'attività pratica dei Sardi, e che, quindi, importa una spesa notevole, preventivata in 626.900.000 lire dei quali 250 milioni sarebbero forniti dal Fondo lire *Interim-Aid*, 100 milioni dalla Regione sarda e 150 milioni dalla Cassa

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (8 aprile 1954)

per il Mezzogiorno, a condizione però che lo Stato integri la differenza di 126.900.000 lire dei quali c'è già la copertura in bilancio al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il relatore non ha dubbi nel proporre di approvare il disegno di legge che autorizza questa spesa, anche e soprattutto per una considerazione, più che contabile, di fraternità umana.

Non v'ha dubbio che questo studio è imprescindibile per la preparazione e quindi per la attuazione di un programma di trasformazione sostanziale della economia, della attività e quindi del tenore di vita del popolo sardo, ed è del pari certo che questo migliorato tenore di vita influirà sul costume della gente sarda che, oggi, nell'isolamento e nell'indigenza trova i coefficienti di sentimenti e di atti che sono in contrasto col vivere civile.

Orbene, occorre che fino da oggi, noi, continentali, diamo ai nostri fratelli isolani la sensazione e la prova che intendiamo aiutarli ad uscire dal loro isolamento materiale, sociale e direi psicologico, che è fonte e causa del loro sospetto, della loro discordia, della loro animosità verso chiunque sia fuori della loro stessa cerchia familiare.

Noi dobbiamo dare loro una prova di solidarietà fornendo i mezzi per conoscere e guarire i loro mali.

È questo il mezzo essenziale per preparare l'auspicata trasformazione degli animi. Ne volete una prova?

Una settimana fa, il Ministro per l'agricoltura onorevole Medici si recava ad Orgosolo e, racconta il corrispondente della « Stampa », ha subito fatto sapere che avrebbe tenuto un discorso, ma quando è sceso dal palazzetto comunale al teatrino dove avrebbe parlato, attraverso le straducce che franano verso la parte bassa del paese, è stato seguito da poche persone. Lo spiegamento di forze di polizia ha trattenuto molti dal farsi avanti ed il Ministro, che non sapeva rendersi conto di quanto accadeva, si è lamentato: « Hanno forse paura? », ha chiesto.

« Non sono gli Orgosolesi ad aver paura », gli ha risposto qualcuno. E il Ministro: « Ho

forse paura io, allora? » « Neanche Vostra Eccellenza ha paura; ma la Polizia sì ».

Il Ministro ha sorriso ed è uscito tutto solo sulla strada, ne ha risalito un breve tratto e, confidenzialmente, si è avvicinato a tre Orgosolesi addossati contro un muro come se incontrasse vecchi amici. « Venite dunque, ho da parlare con voi », ha detto. Poco dopo il teatrino era gremito di folla.

« Sono venuto, egli ha detto, per guardarvi negli occhi, per iniziare una stretta collaborazione sul piano sociale ed economico ». Ed ha annunciato che 18 mila ettari di terreno stanno per essere sistemati a strade e per la coltivazione e che un miliardo di lire sarà investito dalla Cassa del Mezzogiorno in opere pubbliche, quindi ha soggiunto:

« Non è una bella vita quella che conducete all'ombra del sospetto. Vi auguro una vita più serena, quella che nasce dalla coscienza del dovere compiuto. Vi invito, gente di Orgosolo, a collaborare con noi, tecnici dell'agricoltura e della zootecnia. Voi sapete bene che si può produrre di più e campare meglio. Da gente indipendente e fiera, voi dovete capire che, perchè ciò accada, vi è necessaria la libertà di girare di giorno e di notte per le campagne senza timore della vita. Questa sarà la prima conquista. E sono sicuro che la vostra contrada, che fu teatro di vicende che vogliamo dimenticare, saprà trovare la libertà nel rispetto della legge ».

Il discorso del Ministro è stato applaudito con calore dagli Orgosolesi che affollavano il teatrino. Il senatore Medici è uscito dalla sala lentamente, attraversando la folla e rispondendo cordialmente a quanti gli rivolgevano la parola.

Con questo linguaggio e con queste opere si riconquistano i cuori e si educa un popolo.

**PRESIDENTE.** Senza entrare nel merito, credo di interpretare il pensiero della Commissione ringraziando il senatore Schiavi per la sua diligente ed appassionata relazione.

**SPANO.** Mi associo alle parole dette dal Presidente e ringrazio il relatore; ringrazio al tempo stesso la Commissione per la sollecitudine con la quale ha voluto discutere questo disegno di legge, anche a nome del Presidente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (8 aprile 1954)

della Regione sarda con il quale ero rimasto d'intesa che avrei partecipato alla riunione della Commissione.

L'urgenza del provvedimento mi pare non sia da discutere. La Commissione di studio fu istituita nel 1950. Sono passati quattro anni, e forse ci sono voluti proprio gli Orgosolesi perchè la questione acquistasse rilievo.

Mi permetto di raccomandare alla Commissione di approvare sollecitamente il disegno di legge, riservandomi di presentare nel corso della discussione degli articoli, un emendamento formale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha presentato questo disegno di legge per adempiere ad un obbligo derivante da legge costituzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 126.900.000 per contributo dello Stato nelle spese per la esecuzione del programma della Commissione economica di studio per la Sardegna, istituita presso il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

SPANO. L'emendamento che io intendo proporre è di carattere assolutamente formale.

La relazione governativa al disegno di legge richiama l'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna in cui è detto che lo Stato con il concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

I precedenti della questione sono questi: nel 1950 fu approvata dal Consiglio regionale sardo una mozione in base alla quale fu istituita una Commissione di studio per il piano di rinascita della Sardegna, Commissione che operava nell'ambito del Consiglio regionale. Fu poi costituita a Roma una Commissione ministeriale che si chiamava appunto « Commissione economica per lo studio del piano di rinascita della Sardegna ». Nel disegno di legge vi è, a mio avviso, un errore formale, dato

che l'articolo 1 dice che la spesa è per il contributo dello Stato nelle spese per l'esecuzione del programma della Commissione economica di studio per la Sardegna. È scomparso insomma il concetto di rinascita che costituisce per noi un impegno costituzionale.

PRESIDENTE. Tale concetto è ricordato però nel titolo del disegno di legge.

SPANO. Sì, ma comunque sarebbe opportuno dire anche nel testo dell'articolo « Commissione per lo studio del piano di rinascita della Sardegna ».

Questa formulazione mi sembra più esatta perchè fa comprendere che il contributo è per le spese di progettazione del programma. Teniamo presente che il Consiglio regionale della Sardegna calcola le spese di esecuzione del programma nell'ordine di 500-600 miliardi.

SELVAGGI. A mio giudizio non si dovrebbe parlare nemmeno di programma.

SPANO. Il senatore Selvaggi ha ragione, perchè questo programma non c'è ancora. Si potrebbe dire: « È autorizzata la spesa di lire 126.900.000 per contributo dello Stato nelle spese della Commissione economica di studio del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna ».

TRABUCCHI. Io suggerirei di adoperare le parole della legge costituzionale e dire « per lo studio del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si tratta di inserire nel disegno di legge le parole della legge costituzionale, il Governo è favorevole, perchè, come ripeto, lo scopo del disegno di legge è appunto quello di adempiere all'obbligo costituzionale.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del nuovo testo dell'articolo 1 che, secondo la proposta di emendamento, risulta così formulato:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 126.900.000 quale contributo dello Stato alle spese per la formazione del piano organico per favorire la

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (8 aprile 1954)

rinascita economica e sociale della Sardegna, demandato alla Commissione economica di studio istituita presso il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Ripresa della discussione del disegno di legge:

« **Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina** » (361).

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 2:

#### Art. 2.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina;

3) l'acquirente o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici ovvero quando l'acquisto o la concessione in enfiteusi sia effettuata allo scopo di arrotondare la sua proprietà rustica, non sufficiente all'impiego della mano d'opera di lui e della sua famiglia;

4) l'acquirente o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

TOMÈ. Dato che nell'articolo 1 abbiamo ammesso al beneficio della riduzione dell'imposta anche gli atti di permuta, sarà opportuno che, quando si parla di acquirente o di enfiteuta, aggiungere anche « permutante » e, dopo le parole « fondo venduto » aggiungere le altre: « o permutato ».

PRESIDENTE. Così resta inteso trattandosi di modifiche conseguenti e quindi di semplice coordinamento.

FORTUNATI. Nella passata riunione accennavo al fatto che questo articolo può dar luogo ad una interpretazione eccessivamente favorevole, in quanto non vi è dubbio che la proprietà contadina esige non la condizione specifica di un acquirente o di enfiteuta, ma esige una condizione particolare di nucleo familiare. Facciamo l'esempio di una famiglia costituita da due genitori e da quattro figli in età da lavoro. Questo nucleo familiare può dar luogo a sei acquisti di sei poderi in ognuno dei quali un membro della famiglia partecipa manualmente alla lavorazione della terra.

Mi sembra necessario che il requisito non sia di colui che acquista isolatamente, ma di colui che acquista per l'insieme del nucleo familiare.

TOMÈ. Ipotizziamo il caso di una famiglia originariamente contadina la quale, per la eccessiva limitatezza della estensione terriera, si venga a trovare nella necessità di mandare i figli a lavorare e quindi ad occuparsi in attività non agricole. Questi figli originariamente erano contadini, successivamente hanno acquisito un mestiere. C'è sempre però il vivo

desiderio da parte di tutta la famiglia di procurarsi una maggiore estensione di terreno in maniera di poter riassorbire i familiari lontani nel nucleo presente sul fondo. Se questo caso si verifica si può dire che si tratta di elementi familiari i quali abitualmente destinano la propria attività manuale alla lavorazione della terra? Evidentemente no.

Si potrà dire che, se mai, destinarono nel passato la loro attività alla terra, ma, al momento in cui si perfeziona l'acquisto, la qualifica non sussiste.

TRABUCCHI. A proposito di quello che ha detto precedentemente il collega Fortunati, mi sembra opportuno aggiungere al punto 2) le seguenti parole:

« tenuto conto di eventuali proprietà già acquisite e qualora non ecceda di oltre un terzo la capacità lavorativa nel nucleo familiare dell'acquirente ».

Quando poi noi al punto 3) diciamo che l'acquirente o l'enfiteuta non deve essere proprietario di altri fondi rustici, mi pare che abbiamo costretto il nostro piccolo proprietario a rimanere tale.

FORTUNATI. Io credo che la percentuale di un terzo sia eccessiva. Se non erro, mi pare che il passaggio dalla proprietà coltivatrice diretta a quella che viene chiamata « proprietà imprenditrice capitalistica » abbia a base la percentuale del 20 per cento, cioè 2 decimi. Quando si oltrepassano i 2 decimi e si va verso un terzo non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una proprietà media e talora, a seconda della capacità familiare, di notevole estensione. La percentuale di un terzo, a mio avviso, è una percentuale piuttosto forte perchè si riferisce alla capacità lavorativa e non al numero dei componenti della famiglia.

Il senatore Trabucchi ha proposto che il punto 2) sia integrato da una norma la quale stabilisca che la proprietà, acquisita o arrotondata, unita al fondo precedente, non ecceda di un terzo la capacità lavorativa della famiglia. Io proporrei di sostituire alle parole « un terzo » le altre « un quinto ».

BRACCESI, *relatore*. Mi permetto di richiamare la Commissione a quello che è lo scopo

della legge. Stiamo discutendo come se si trattasse di un progetto nuovo; ma vorrei rammentare che si tratta invece del perfezionamento di norme già in vigore. Se inseriamo nel disegno di legge norme restrittive rispetto a quelle in atto, mi pare che, invece di facilitare ostacoliamo la formazione della piccola proprietà contadina.

Rilevo che nella discussione di questo disegno di legge la Commissione sta assumendo un orientamento che non comprendo bene; si è manifestata infatti una certa accondiscendenza nell'ampliare i benefici fiscali, mentre al riguardo, penso, si dovrebbe andare piuttosto cauti, viceversa si denotano delle perplessità e si determinano criteri restrittivi su quello che è un indirizzo generale di politica agraria. Ritengo pertanto di dover consigliare il ritiro degli emendamenti presentati.

FORTUNATI. Osservo che si continuano a predisporre provvedimenti legislativi, per scopi che vengono enunciati e propagandati con finalità a favore di determinate categorie, ma che poi finiscono per essere utilizzati da tutti.

Quando ci troviamo di fronte ad una situazione che può dar luogo ad interpretazioni equivoche ed arbitrarie, secondo me abbiamo il dovere di intervenire. Infatti, se siamo tutti d'accordo sulla necessità di agevolare la formazione della piccola proprietà contadina, non è possibile che, attraverso una mascheratura di piccola proprietà contadina, tutti gli acquisti possibili ed immaginabili di terre che avvengono nel nostro Paese, godano ad un certo momento di agevolazioni che noi vogliamo concedere solo per una particolare finalità. E questi casi si sono verificati. Anche senza voler fare qui riferimento ad una determinata estensione di terreno, non è forse possibile avere cinque aziende distinte condotte a bracciantato, che in sostanza danno luogo ad una grande azienda capitalistica, costituitasi attraverso le agevolazioni tributarie previste dalla legge per la formazione della piccola proprietà contadina? Questi sono dei paradossi. Continuando di questo passo si finirà per non poter più mantenere le agevolazioni fiscali, e si faranno pagare le imposte, magari per altra via, ai piccoli proprietari; si farà pagare loro quello che

non hanno pagato i grossi proprietari che hanno formato delle aziende capitalistiche. Credo che tutti gli economisti siano d'accordo sul fatto che è essenziale al concetto di piccola proprietà contadina l'esistenza di un nucleo familiare che lavora la terra. Se questo nucleo non c'è, come fate a parlare di piccola proprietà contadina? Può essere giusto quello che ha detto il senatore Tomè, ma quando ci si riferisce a chi abitualmente dedica la propria attività alla lavorazione della terra si tratta di una situazione in atto, e se un proprietario fa rientrare in famiglia dei figli, è chiaro che rimaniamo sempre nell'ambito della piccola proprietà contadina. Se però il proprietario assicura che farà rientrare questi suoi figli, e poi non li fa rientrare, allora non c'è piccola proprietà contadina, e le agevolazioni non debbono essere concesse. Più allarghiamo il campo e meno in concreto daremo ai veri piccoli proprietari contadini, e non capisco perchè debbano esservi difficoltà a stabilire che il nucleo familiare si deve trovare in una determinata situazione rispetto alla lavorazione di quella terra destinata a diventare piccola proprietà contadina.

Credo che in questo caso non diamo una interpretazione restrittiva, ma limitiamo degli abusi, e gli autentici proprietari contadini non saranno colpiti, perchè nella stragrande maggioranza dei casi la proprietà contadina non arriva a superare neanche di un decimo la capacità lavorativa del nucleo familiare, in genere anzi tale capacità lavorativa è superiore alle possibilità del fondo.

Restrittivo è invece il requisito richiesto al punto 1), perchè può darsi che chi acquista la terra possa essere un uomo di 80 anni che, per impossibilità fisica, non dedica affatto abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; ma molte volte nelle famiglie gli acquisti vengono fatti proprio a nome di colui che è riconosciuto come capo famiglia, e che poi materialmente non partecipa alla lavorazione della terra. Allora potremo avere l'assurdo di una autentica piccola proprietà contadina esclusa dalle agevolazioni fiscali, e viceversa di una concessione di agevolazioni per compravendita di terre che non concorrono affatto alla formazione di piccola proprietà contadina.

Propongo quindi che i punti 1) e 2) dell'articolo 2 siano così formulati:

« 1) l'acquirente il permutante o l'enfiteuta appartenga a famiglia i cui componenti in prevalenza dedicano abitualmente la loro attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, e non ecceda di un quinto la capacità lavorativa della famiglia contadina ».

TOMÈ. Penso sarebbe opportuno ipotizzare anche il caso di chi voglia iniziare l'attività contadina. Può darsi che un operaio ex contadino sia riuscito a raggranellare la somma per acquistare un piccolo fondo e voglia ritornare alla sua antica attività.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una norma di questo genere metterebbe gli uffici del Registro in una situazione veramente difficile, perchè dovrebbero accertare non solo le situazioni in atto, ma anche le intenzioni dell'acquirente.

Per la risoluzione del problema prospettato avremmo due vie da seguire: o questa dell'attuale testo di legge che lascia agli Ispettorati agrari la facoltà di sostituirsi alla Commissione di cui alla legge 1948 per l'accertamento del requisito personale degli acquirenti, di cui al n. 1, e del requisito obbiettivo della idoneità del fondo per la formazione della proprietà contadina di cui al n. 2; oppure avremmo un'altra via, quella di determinare nel testo di legge questi requisiti per una maggiore precisione sostanziale ed anche per evitare l'inconveniente accennato dal senatore Fortunati che dovrebbe preoccuparci perchè è veramente una situazione deplorabile quella che si sta verificando in questi anni: da una parte il legislatore largheggia nel concedere facilitazioni di ordine fiscale in relazione a necessità di ordine sociale, e dall'altra quasi sempre queste agevolazioni fiscali sono sfruttate proprio da coloro ai quali il legislatore non ha neppure pensato.

Si dà cioè un'applicazione della legge che viene a frustrare completamente le finalità del legislatore. Quindi sono favorevole a precisare meglio il requisito soggettivo e sono

anche favorevole a sostituire alla capacità lavorativa individuale del destinatario dei benefici di cui alla legge, il concetto del nucleo familiare. Mi pare che così si vada incontro anche ad una concezione di carattere morale e sociale alla quale tutti i colleghi, e non solo quelli della maggioranza, sono particolarmente sensibili. Quanto al requisito obiettivo sono per il concetto più restrittivo perchè stabilire una percentuale di un terzo rispetto alla capacità lavorativa è andare al di là delle finalità volute dal legislatore. Accetterei perciò in relazione alla proposta del senatore Fortunati, un testo in ordine al secondo punto, così modificato e integrato:

« Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrendamento della piccola proprietà contadina, e in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso ».

L'espressione « membri contadini », va intesa come riferentesi a persone che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, come è specificato al punto 1).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte e i numeri 1) e 2) dell'articolo 2 emendati secondo le proposte del senatore Fortunati, nel

testo rielaborato di cui ha dato lettura il Sottosegretario di Stato per le finanze. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Passiamo ora al numero 3 dell'articolo 2.

SELVAGGI. Propongo la soppressione di questo numero 3 il cui contenuto è assorbito da quanto abbiamo già approvato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole alla soppressione del numero 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del numero 3 dell'articolo 2 proposta dal senatore Selvaggi ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Passiamo ora al numero 4 dell'articolo 2, che diventa ora n. 3.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari